



20 NOV. 2023

Data

Protocollo N° 62339 Class. 5.920.25.2 Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale. Istituzione di una Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR).

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
DGFSAFV – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni
e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie

Stante l'attuale situazione epidemiologica nei confronti dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale, con particolare riferimento ai recenti focolai che hanno coinvolto tre allevamenti ordinari di avicoli della provincia di Padova, in sostituzione di quanto indicato con nota prot. n. 0615222 del 15/11/23, si rappresenta quanto segue:

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/687 del 17 dicembre 2019;

VISTO Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, relativo alle misure di prevenzione e controllo delle malattie animali ai sensi del regolamento (UE) 2016/429;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Considerato che l'autorità competente può istituire zone di ulteriore restrizione ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687;

Visto il resoconto della riunione relativa focolaio di HPAI –H5N1 Sant'Urbano (PD) del 14 novembre 2023 con il Ministero della Salute, il Centro di Referenza per l'Influenza aviaria, la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, durante la quale in Ministero della Salute ha proposto alla Regione di istituire una ZUR a seguito del focolaio di Sant'Urbano;

Visto il resoconto della riunione relativa focolaio di HPAI –H5N1 Sant'Urbano (PD) del 17 novembre 2023 con il Centro di Referenza per l'Influenza aviaria, la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, in cui si è concordato di istituire una ZUR che comprende parte dei territori delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo;

RITENUTO necessario adottare urgenti misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell'Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale;

VISTO il D.M. del 30 maggio 2023, "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";

SENTITO il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA);

- 1) E' istituita, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i Comuni di cui all'elenco riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Nella ZUR di cui al precedente punto 1) dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a) Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato A): per quanto concerne i tacchini da carne, la macellazione dei maschi dovrà avvenire entro i 150 giorni di età e la macellazione delle femmine entro i 110 giorni di età, a meno di particolari situazioni contingenti preventivamente segnalate e debitamente motivate. La macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
 - b) E' vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR, ad esclusione delle aree omogenee (autorizzate dalla scrivente U.O. precedentemente al presente provvedimento) in cui sono già iniziati gli accasamenti, per le quali sarà previsto il completamento del carico degli allevamenti.
 - c) In deroga al punto precedente, sentito il Centro di Referenza IA, potrà essere autorizzata l'apertura di aree di accasamento, sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica ed della densità zootecnica del territorio;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- d) Per gli accasamenti degli allevamenti di broiler è necessario che la programmazione tenga in considerazione le specifiche misure previste per l'invio al macello degli animali di cui all'**Allegato B** ("Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR");
- e) Le misure di cui all'art.2 del dispositivo ministeriale prot. n. 24855-04/10/2023-DGSAF-MDS-P sono estese a tutta la ZUR. E' inoltre vietato il rilascio di selvaggina da penna all'interno del territorio della provincia di Padova;
- f) Il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
- i. Gli operatori degli allevamenti avicoli ordinari registrino in maniera tempestiva in BDN tutti gli eventi anagrafici (accasamenti, movimentazioni, svuotamenti...) ove consentiti;
 - ii. La chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - iii. L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole, broiler e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR" di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso stabilimenti (impianti di macellazione o allevamenti fase deposizione) siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a stabilimenti siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
 - iv. Per i controlli di cui al precedente punto iii, le AULSS possono avvalersi di veterinari aziendali, appositamente incaricati, che operano sotto la loro supervisione;
 - v. Negli allevamenti di broiler è fatto divieto di praticare lo sfooltimento dei gruppi; al momento del primo invio al macello dovrà essere previsto lo svuotamento completo dell'allevamento entro 48 (massimo 72) ore dall'inizio delle operazioni di carico;
 - vi. Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- vii. Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo;
- viii. Le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;
- ix. Gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- x. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
- xi. Le filiere devono garantire un separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra la regione Veneto e le altre regioni.
- xii. Sono inoltre fatte salve:
- le misure disposte con apposito provvedimento dalle Aziende ULSS sede di focolaio di HPAI, relative all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e relativi divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687, le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all'art. 21 del D.Lgs. n. 136/2022;
 - le misure già disposte dal Ministero della Salute, con il Dispositivo prot. n. 24855-04/10/2023-DGSAF-MDS-P, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione.
- 3) La movimentazione di tacchini da carne per il macello in provenienza da allevamenti siti in Zona di rischio "A" del territorio regionale dovrà avvenire previa visita clinica ed effettuazione dei prelievi di cui all'Allegato 1 al provvedimento ministeriale 0024855-04/10/23-DGSAF-MDS nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- 4) L'obbligo di chiusura del pollame e degli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto, di cui all'art. 1, comma 1 del provvedimento ministeriale n. 0024855-04/10/23-DGSAF-MDS, è esteso a tutto il territorio regionale;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- 5) Su tutto il territorio regionale sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429;
- 6) Il presente provvedimento è direttamente applicabile, **resta in vigore fino al 7/12/2023** e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



ELENCO COMUNI SITI IN ZUR

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	Note	Zona
Veneto	Padova	Baone	028009		ZUR
Veneto	Padova	Barbona	028010		ZUR
Veneto	Padova	Boara Pisani	028012		ZUR
Veneto	Padova	Borgo Veneto	028107		ZUR
Veneto	Padova	Carceri	028022		ZUR
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027		ZUR
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029		ZUR
Veneto	Padova	Este	028037		ZUR
Veneto	Padova	Granze	028043		ZUR
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	028047		ZUR
Veneto	Padova	Masi	028049		ZUR
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	028052		ZUR
Veneto	Padova	Meclara	028053		ZUR
Veneto	Padova	Monselice	028055		ZUR
Veneto	Padova	Montagnana	028056		ZUR
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	028059		ZUR
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	028062		ZUR
Veneto	Padova	Ponso	028067		ZUR
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070		ZUR
Veneto	Padova	Sant'Elena	028083		ZUR
Veneto	Padova	Sant'Urbano	028084		ZUR
Veneto	Padova	Solesino	028087		ZUR
Veneto	Padova	Stanghella	028088		ZUR
Veneto	Padova	Urbana	028095		ZUR
Veneto	Padova	Vescovana	028097		ZUR
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	028098		ZUR
Veneto	Padova	Villa Estense	028102		ZUR
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	029003		ZUR
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	029004		ZUR
Veneto	Rovigo	Canda	029010		ZUR
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	029018		ZUR

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	029024		ZUR
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	029027		ZUR
Veneto	Rovigo	Lendinara	029029		ZUR
Veneto	Rovigo	Lusia	029031		ZUR
Veneto	Rovigo	Rovigo	029041		ZUR
Veneto	Rovigo	San Bellino	029043		ZUR
Veneto	Rovigo	Villamarzana	029049		ZUR
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	029050		ZUR
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002		ZUR
Veneto	Verona	Angiari	023003		ZUR
Veneto	Verona	Arcole	023004		ZUR
Veneto	Verona	Belfiore	023007		ZUR
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008		ZUR
Veneto	Verona	Bonavigo	023009		ZUR
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010		ZUR
Veneto	Verona	Bovolone	023012		ZUR
Veneto	Verona	Buttapietra	023016		ZUR
Veneto	Verona	Caldiero	023017	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Casaleone	023019		ZUR
Veneto	Verona	Castagnaro	023020		ZUR
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021		ZUR
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Cerea	023025		ZUR
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027		ZUR
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Concamarise	023029		ZUR
Veneto	Verona	Erbè	023032		ZUR
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037		ZUR
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040		ZUR
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041		ZUR
Veneto	Verona	Lavagno	023042	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Legnago	023044		ZUR
Veneto	Verona	Minerbe	023048		ZUR
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Mozzecane	023051		ZUR
Veneto	Verona	Nogara	023053		ZUR
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054		ZUR

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Veneto	Verona	Oppeano	023055		ZUR
Veneto	Verona	Palù	023056		ZUR
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060		ZUR
Veneto	Verona	Pressana	023061		ZUR
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064		ZUR
Veneto	Verona	Roverchiara	023065		ZUR
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	023066		ZUR
Veneto	Verona	Salizzole	023068		ZUR
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075		ZUR
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072		ZUR
Veneto	Verona	Soave	023081	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Sona	023083	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Sorgà	023084		ZUR
Veneto	Verona	Terrazzo	023085		ZUR
Veneto	Verona	Trevenzuolo	023088		ZUR
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089		ZUR
Veneto	Verona	Verona	023091	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Verona	Veronella	023092		ZUR
Veneto	Verona	Vigasio	023094		ZUR
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095		ZUR
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096		ZUR
Veneto	Verona	Zevio	023097		ZUR
Veneto	Verona	Zimella	023098		ZUR
Veneto	Vicenza	Agugliaro	024001		ZUR
Veneto	Vicenza	Albettono	024002		ZUR
Veneto	Vicenza	Alonte	024003		ZUR
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010		ZUR
Veneto	Vicenza	Barbarano Mossano	024124		ZUR
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	024022		ZUR
Veneto	Vicenza	Castegnero	024027		ZUR
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	A sud dell'autostrada A4	ZUR

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Veneto	Vicenza	Longare	024051		ZUR
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052		ZUR
Veneto	Vicenza	Montegalda	024064		ZUR
Veneto	Vicenza	Montegaldella	024065		ZUR
Veneto	Vicenza	Nanto	024071		ZUR
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	024074		ZUR
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075		ZUR
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079		ZUR
Veneto	Vicenza	Sossano	024102		ZUR
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	A sud dell'autostrada A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Villaga	024117		ZUR


Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



MAPPA DELLA ZUR DEL VENETO



Area Sanità e Sociale
 Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
 Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



ALLEGATO B

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello (tacchini da carne, ovaiole, anatidi, broiler e pollastre di ovaiole da uova da consumo) proveniente da stabilimenti presenti in ZUR

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I prelievi andranno ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

a) Tacchini da carne, ovaiole, anatidi e pollastre di ovaiole da uova da consumo

i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti.

Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, e in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento);

Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque su tutti i morti se meno di 5).

ii. per i campionamenti negli allevamenti di **oche e anatre** dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone;

iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

b) Broiler

i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti.

Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279